

Questioni statutarie bolognesi (a proposito dell'edizione degli statuti del 1288)

Col secondo volume, recentemente uscito, si compie la pubblicazione degli statuti di Bologna del 1288 ⁽¹⁾, di notevole importanza, non solo per la storia locale, ma in genere per la storia giuridica, perché sono certamente fra i primi statuti per i quali sia documentata la formazione riflessa attraverso l'opera di giuristi, anche se di poco nome, e soprattutto sia possibile attraverso il confronto con le redazioni anteriori accertare i criteri e le forme d'espressione di quell'opera. Dobbiamo quindi essere grati a Pietro Sella, del quale tutti conoscono le benemerite per la pubblicazione di fonti così importanti per la storia e il diritto quali gli statuti, e a Gina Fasoli, di cui sono noti gli studi sulla costituzione del comune di Bologna e sulla legislazione antimagnatizia in tutta Italia, per la cura e la diligenza con cui hanno approntata l'edizione.

Di essa cercheremo noi ora servirci per prospettare, se non per risolvere, alcune delle questioni cui può dar luogo la legislazione statutaria bolognese del secolo XIII: e sarà questa — crediamo — la migliore dimostrazione del valore di quegli statuti, il cui contenuto ha fra l'altro direttamente fatta sentire la sua influenza su altre città vicine, soprattutto Imola, che assai spesso li ha integralmente adottati, trascrivendoli nei suoi addirittura alla lettera: fra i molti casi citeremo, p. e. le rubriche I, II, III, IX, XIII, XIV, XVII, XIX, XXII, etc. del libro II degli statuti della città del 1334, ed. Gaddoni, pag. 93 e segg., da confrontare rispettivamente con le rubriche I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XV, XIX, XXIV, etc. del libro VI degli statuti bolognesi del 1288. Ci limiteremo al campo strettamente giuridico perché la maggior novità del codice del 1288 riguardo alla storia politica e al diritto pubblico, cioè la legislazione antimagnatizia, è stata ampiamente trattata dal Gaudenzi e dalla Fasoli, e perché troppo lontano ci porterebbe l'esame delle altre innovazioni nel diritto costituzionale del Comune.

È stato detto, proprio da uno degli editori degli statuti del 1288, che le norme contenute in quelli del 1250-67 mostrano tutte di esser derivate dall'attività legislativa del Comune, perché non vi si trova alcuna di quelle tracce formulari che svelano comunemente un'origine consuetudinaria. Ciò,

(¹) *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, vol. I, 1937; vol. II, 1939 [Studi e Testi, nn. 73 e 85].

formalmente, può anche esser vero, anzi è certamente vero, perché lo *statuimus*, l'*ordinamus*, il *placet* con cui s'iniziano tutte le rubriche si riferiscono senza equivoco a deliberazioni di consigli, o comunque di autorità competenti ad emanar norme di legge; ma in sostanza le cose stanno diversamente, come d'altronde riconosce la stessa Fasoli, non negando genericamente « l'importanza che la consuetudine può aver avuto nella formazione del diritto statutario bolognese ».

Origini consuetudinarie sono infatti evidenti soprattutto negli statuti relativi al diritto privato, né poteva essere altrimenti, perché se qualche consuetudine esistente poteva esser modificata da una legge, o qualche norma nuova creata allo stesso modo (e così avvenne di sicuro, per esempio in quegli statuti che, come il XXXV e il XXXVI del libro IV, recano un termine *a quo* per la loro applicazione) ciò non poteva avvenire certamente che riguardo a particolari di qualche istituto giuridico, non all'istituto nella sua interezza. E assai spesso, poi, l'origine consuetudinaria di molte norme è sicuramente dimostrabile attraverso il confronto coi documenti notarili. Così, per esempio, dopo aver letto i numerosissimi testamenti bolognesi del secolo XII, nei quali per pratica costante si dispone che la figlia dotata dal padre riceva per quota ereditaria la medesima dote *et sit contenta*, come si potrà ritenere d'origine legislativa lo statuto (comune a moltissimi altri luoghi) che vieta l'azione *ad completionem* contro i coeredi maschi alla figlia istituita nella sola dote (IV, XL)? E si potrà supporre regolata *ex novo* l'enfiteusi bolognese dallo statuto I del libro V (che, fra l'altro, ci svela la sua origine attraverso il proemio: *In primis, ab ecclesiis incipientes et memorie causa omnia in scriptis facientes redigi, laudamus*, etc.) quando esso corrisponde esattamente alla figura dell'istituto quale risulta da centinaia di rogiti dei secoli XI e XII? Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma bastano questi, crediamo, per dimostrare (se pur ce n'era bisogno) l'esistenza di un discreto corpo di consuetudini anche a Bologna, come in tutte le altre città italiane.

A consuetudini bolognesi accenna, invero, anche il diploma di Enrico VI del 1116, che si suol prendere come base dell'autonomia comunale di quella città; ma come la *consuetudo maris* di Pisa nel 1081 era altro che un corpo di consuetudini marittime commerciali, così il riconoscimento delle *antiquae consuetudines* che Enrico VI fa non solo a Bologna, ma anche a Cremona, a Torino e a Mantova, non si riferisce al diritto privato, bensì a « tutta la vita cittadina, che è legalizzata e consolidata nelle sue nuove forme » (Simeoni): rientra, quindi, nella più ampia sfera del diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo. L'accertamento del diritto consue-

tudinario privato dovè, invece, presentarsi come esigenza necessaria allorché l'amministrazione della giustizia dai consoli e dai giudici del Comune passò al podestà forestiero, che giurava di definir le cause *iure seu laudatis usibus* (ediz. Frati, I, pag. 30); e se, nei primi tempi, all'ignoranza del diritto consuetudinario locale poteva supplire in qualche modo l'uso frequente della delega di giurisdizione per i singoli processi (*causas suscipiam vel suscipi faciam*, diceva il giuramento del podestà, e v. d'altronde esempi di sentenze per delega podestarile in Savioli, *Ann. Bol.*, I, p. II, nn. 146, 147, 172, in *Chartularium Studii Bon.*, XII, 20, 27, 39; III, 135, 143, ecc.), il problema si ripresentò intero quando tutte le cause civili, in genere, furono di competenza dei giudici forestieri appartenenti alla curia del podestà. Venne risolto, crediamo, per mezzo di una raccolta di consuetudini, non riunita in un libro appositamente pubblicato, come più tardi a Venezia, a Milano, a Brescia e, vicino Bologna, a Reggio, né tanto meno consacrata dalle pronunce di un tribunale speciale, come a Pisa, ma semplicemente affidata per la conservazione a certi ufficiali del Comune. E poiché nel frattempo la legislazione vera e propria degli organi comunali aveva raggiunta notevole ampiezza, e per essa erano stati creati appositi ufficiali, i *compositores statutorum* o statutieri, il cui compito principale, oltre la proposta delle nuove leggi, doveva consistere nella conservazione dei numerosi statuti emanati in varie epoche e su diversi argomenti, nulla di più naturale che ad essi fosse affidata analoga cura delle consuetudini cittadine. Ciò è, infatti, dimostrato dal loro giuramento, quale si conserva ancora nel 1250-67: *considerabo et extimabo statuta et consuetudines Bononie*, ecc. (Frati, I, 218).

Essi considerarono certo statuti e consuetudini come fonti giuridiche munite di pari efficacia vincolativa e, avendo riguardo unicamente a questa, non distinsero le norme secondo l'origine, ma le mescolarono fra loro, assoggettandole poi, tutt'al più, a una empirica divisione per materia, con l'unico scopo di renderne più facile la ricerca: a questa massa, resa in tal modo uniforme, si sovrappose e s'interpose la successiva legislazione municipale, copiosa e tumultuaria, sicché gli statutieri, per tenere al corrente la loro raccolta, da una parte modificarono, anche profondamente, il dettato delle norme precedenti, dall'altra inserirono man mano le nuove dove loro parve più conveniente *ratione materiae*. Si giunse perciò, in periodo relativamente breve, a un complesso di notevole ampiezza, in cui statuti e consuetudini erano così indissolubilmente legati da far perdere quasi la nozione della loro diversa origine.

Alla conservazione e all'aggiornamento di questo complesso di norme

gli statutieri congiungevano, poi, pari attribuzioni nei riguardi dei brevi degli ufficiali, com'è apertamente dichiarato dal loro medesimo giuramento, già in parte citato, e anche ad essi applicarono analogo trattamento. In primo luogo inserirono nei brevi dei vari magistrati i nuovi obblighi, man mano che erano decretati dai consigli, sicché alle formulazioni generiche che dovevano costituire il nucleo originario (p. e. per il podestà: *iuro ego... quod bona fide sine fraude regam et conducam, salvabo et consiliabor prout melius poterò, in consilio et extra, comune Bononie... Rationes et leges comunis Bononie michi iurantibus et hobedentibus... bona fide servabo... Querelas et causas... suscipiam vel suscipi faciam et iure seu laudatis usibus diffiniam... Credentiam tenebo perpetuam in negotiis comunis Bononie*, ecc.) si aggiungono obblighi sempre più specifici e determinati, introdotti per lo più da un *item* o simili, o limitazioni che escludono l'osservanza degli obblighi generali in determinati casi (*eo salvo quod*, ecc.); talvolta le addizioni più recenti rompono addirittura la soggettività della formulazione grammaticale del giuramento in prima persona e s'iniziano con *idem dicimus* o *et addimus* (per il podestà, cfr. p. e. Frati, I, pagg. 28, 32, 35) dando così oscuramente prova di una forse inconscia mutazione del concetto della base giuridica degli obblighi del rettore e dei magistrati cittadini, riposta ormai non più nel loro giuramento, ma nella sovranità medesima del Comune.

Oltre queste addizioni e queste mutazioni nell'interno medesimo dei brevi dei giuramenti, gli statutieri altre ne compiono, poi, nel complesso del loro corpo, inserendo fra gli uni e gli altri nuovi statuti, formulati oggettivamente, che regolano l'attività dei magistrati: così, per esempio, la serie dei giuramenti è interrotta fra quello dei notari del podestà e il *sequimentum* del popolo per inserirvi le rubriche *De sigillo tenendo a quodam bono homine* e *De officialibus scribendis a notario potestatis*, o, in modo ancor più caratteristico, dopo il giuramento dei quattro *qui sunt loco yscariorum* sono inseriti diciotto statuti (ventinove nella redazione del 1267) relativi appunto all'ufficio degli scari. Queste inserzioni (così quelle ora citate come altre molte che si tralasciano) dimostrano che i brevi costituivano, presso l'ufficio degli statutieri, un complesso unico, tenuto in certo modo separato dall'altro complesso costituito dalla fusione delle norme consuetudinarie con quelle statutarie.

Al momento della codificazione, i brevi con le loro aggiunte e modificazioni furono posti in testa al *liber statutorum* e ne costituirono il primo libro; gli statuti e le consuetudini, fusi ed elaborati dalla successiva legislazione, formarono gli altri undici; e da quanto si è detto finora appare

evidente che questa prima codificazione (dalla quale derivarono tutte le altre fino al 1267) dovè ridursi, in sostanza, alla semplice scrittura in un sol volume di norme che dovevano essere già riunite, nell'ordine medesimo in cui le troviamo nei codici 1250-67, presso l'ufficio degli statutieri, e nella pubblicazione di questo volume per mezzo della sua esposizione in luogo pubblico nonché nella sua distribuzione, in quattro copie, agli uffici comunali. È noto che, come dimostrò il Gaudenzi, ciò dovè avvenire in epoca anteriore al 1250, data del più antico *liber statutorum* bolognese pervenuto; ma diversi indizi portano ad anticipare solo di pochi anni la prima codificazione in confronto di quella data: la congettura più probabile indicherebbe (crediamo) il 1237: infatti nel giuramento dei notai degli statutieri, datato appunto di quell'anno, sono dettate norme abbastanza minute per la redazione dei quattro codici degli statuti, mentre in quello dei loro superiori, più antico, esistono obblighi che mal si possono intendere se non si postula la non esistenza di un codice siffatto, e solo alla fine, in forma oggettiva (indizio evidente di tarda interpolazione) è prescritto: *addimus, cum scripti fuerint libri statutorum et exemplati, legi debeant et ascoltari in presentia compositorum statutorum*.

È possibile che appunto nell'occasione della redazione del primo codice statutario tutte le rubriche, tranne quelle dei brevi, abbiano assunto quell'aspetto legislativo che ha indotto la Fasoli a negare il contributo diretto della consuetudine alla formazione degli statuti bolognesi. Si ricordi, infatti, che agli statutieri (o più esattamente *compositores statutorum*) spettava la formulazione delle norme, e in questo compito, a quanto può desumersi dal loro breve, sembra che, almeno in antico, avessero una certa latitudine di arbitrio; si rifletta che la prima codificazione, più ancora che le altre, dovè necessariamente essere approvata dai consigli del Comune; si pensi infine che fin da antico era stata trascurata la distinzione delle norme per origine, e le consuetudini, mescolate con le leggi municipali, erano poi state esse medesime più volte e in più casi rimaneggiate con deliberazioni dei consigli o del podestà per modificarle, limitarle, estenderle, o anche semplicemente chiarirle, sicché per diversi statuti doveva esser difficile allora com'è difficile ora sceverare quanto si deva alla consuetudine e quanto alla legge (v. p. e. il regolamento delle successioni nel libro IV degli statuti del 1250-67): sembrerà allora quasi naturale che, volendo dare unità alle norme giuridiche che regolavano la vita del Comune con la loro riunione in un volume che costituisse la fonte unica del diritto municipale, si desse a tutte la formulazione imperativa della legge anziché distinguere il *consuetum* dallo *statutum*.

In conclusione, fonti degli statuti bolognesi di prima redazione sono i brevi degli ufficiali, gli statuti del Comune e le consuetudini cittadine, e ciò è del resto chiaramente espresso nel giuramento medesimo degli statutieri: *considerabo et extimabo statuta et consuetudines Bononie, breve potestatis, et breve populi et alia brevia officialium*; il contributo di ciascuna di queste *masse*, per usare una parola familiare ai romanisti, potrebbe essere studiato e separato sia per mezzo della critica testuale sia attraverso il confronto coi documenti anteriori e coevi.

L'ufficio degli statutieri era certo di primissima importanza allorché il libro degli statuti non esisteva, e si conservò poi ancora per qualche tempo; ma quando, perdutasi anche l'idea della diversità delle fonti delle norme, si fece strada quella dell'imperatività di esse in quanto parti del *liber statutorum*, fonte unica del diritto municipale ed espressione tangibile della sovranità del Comune, l'opera loro divenne sempre meno utile nella parte esecutiva (*omnia statuta confuse posita ad maiorem et meliorem intelligentiam reducam*) e dovè apparir sorpassata dai nuovi concetti giuridici nella parte deliberativa (*approbabo que michi videbuntur comuni Bononie esse utilia et reprobabo inutilia que a meis predecessoris data sunt seu laudata, et utilia addam et inutilia penitus prohybebo et removebo, et nova si michi videbitur componam*) sicché non proveremo meraviglia se vedremo la loro attività limitata da uno statuto del 1260 e in séguito addirittura abolita, tanto da non trovarne pur cenno nel codice statutario del 1288, il quale ha avuta, infatti, formazione del tutto diversa. Da una riformazione del 1287, edita dal Gaudenzi in appendice agli ordinamenti sacrali e sacratissimi, sapevamo già che la sua redazione era stata affidata ad una commissione composta da due giurisperiti, quattro notai e quattro rappresentanti del popolo, uno per quartiere: dall'edizione apprendiamo ora che anche questi ultimi furono notai, sicché, in definitiva, i dieci *officiales presidentes statutis compilandis* risultarono tutti tecnici del diritto, anche se solamente pratici e non teorici.

La direzione del lavoro fu certo tenuta dai giudici (poco più tardi dottori) Giuliano di Cambio e Bonagrazia Armani, due ignoti alla storia del diritto, noti però e molto apprezzati nell'ambiente forense di allora quali ottimi avvocati, come dimostrano i numerosi consigli dell'uno e dell'altro che ancora si trovano fra le carte giudiziarie dell'Archivio di Stato. I compilatori si servirono delle redazioni precedenti come di materiale grezzo, assimilandole alle riformazioni e agli statuti susseguenti, che si erano ammucchiati nella Camera degli Atti *per diversa sparsa volumina, ita quod in plu-*

rimis libris et maximis comprehendere non possent, e con faticoso lavoro di collazione delle norme giuridiche successivamente emanate giunsero ad isolare, accertandolo, tutto il diritto municipale vigente al 30 agosto 1288: poi, guidati da criteri sistematici che la loro lunga pratica politica e giudiziaria aveva affinati e precisati, trasposero, rifiusero e aggiornarono statuti e rubriche, finché, dopo quasi un anno e mezzo di fatiche, paragonabili negli scopi e nel metodo (*si licet parvis componere magna*) a quelle di Triboniano e dei suoi colleghi per la composizione dei Digesti, poterono presentare un codice del tutto nuovo, che faceva fare un lungo passo avanti alla legislazione statutaria, non solo di Bologna, ma della massima parte delle città italiane. Gli avvocati, come spesso avviene, si mostrarono più degli scienziati capaci di essere ottimi legislatori e non meritavano certo la taccia di asinità che i glossatori davano così volentieri ai redattori degli statuti comunali.

In che cosa consiste il nuovo e il buono di questi statuti? Basterà un breve esame della nitida edizione curata dal Sella e dalla Fasoli per dare qualche risposta a questa domanda. Anzitutto i principi informativi del codice rispondono a una sistematicità fin allora ignota alla tumultuaria legislazione delle città italiane: sistematicità che si manifesta non tanto nella divisione in dodici libri, dedicati ciascuno a una determinata materia, quanto nel rigoroso rispetto di quella divisione, e in una evidente ricerca di un ordine logico per la disposizione delle rubriche nell'interno di ciascun libro. Se, per esempio, si esamina il libro VI, dedicato alla procedura, si vedrà come dalla rubrica I alla XXV si segua passo passo il regolare svolgersi del procedimento, dal libello (in cui, secondo un principio equitativo comune ad altre leggi comunali, si vuole non si abbia riguardo al *nomen actionis*) alle *posiciones*, alle eccezioni (escludendo le più generiche e cavillose, p. e., esplicitamente, quella di scomunica), al consiglio di savio, alla sentenza, all'appello, alle spese, all'esecuzione; dalla rubrica XXVI alla fine si regolano, invece, casi considerati come anomali rispetto allo svolgimento regolare del processo, p. e. il giudizio contumaciale, alcuni particolari stati personali delle parti (chiericato, qualità di *filiosfamilias*, di magnate, ecc.), la rappresentanza in giudizio delle *universitates*, il giuramento dei religiosi, le rappresaglie (del tutto escluse da uno *statutum precisum*) e simili. Fra queste troviamo, invero, alcune rubriche che, contenendo norme appartenenti in realtà più al diritto sostanziale che alla procedura (p. e. la XXXIV, *De privilegio fideiussoris*, la XLVIII, *De lucris fratrum factis patre vivente post mortem patris comunicandis*, ecc.), ci saremmo aspettati di veder posti nel libro VII, dedicato al diritto privato, ma la loro collocazione nel VI è giu-

stificata dalla stretta relazione in cui si trovano con le norme relative all'esecuzione. Simili tendenze sistematiche si possono riconoscere, in minore o maggior misura, in tutti i dodici libri degli statuti. Certo, esse sono spesso discutibili nel merito, e, per esempio, al senso giuridico moderno può apparire irrazionale la distinzione fra svolgimento normale e casi anomali del procedimento, cui si è ora accennato, potendosi ognuno di questi riportare a una fase di quello: ma ciò che importa notare è non tanto la bontà intrinseca di quei criteri, sibbene la loro presenza, che basta a dare agli statuti bolognesi del 1288 un carattere di organicità e di elaborazione ignoto ai precedenti e anche a molti coevi di altre città italiane.

Questa sistematicità della codificazione del diritto municipale presuppone risolta di fatto un'altra questione, sulla quale si affaticavano allora e si affaticheranno poi gli interpreti del diritto comune: quella della fonte di validità delle norme statutarie. Questione che alla mente dei giuristi medievali, e anche alla nostra, si affaccia come dommatica, cioè formata di elementi diversi e contrastanti, ma presenti nel medesimo tempo e affermati l'esigenza di una soluzione che tutti li giustifichi simultaneamente in base a principi giuridici generali concepiti come trascendenti ed immutabili: in realtà è invece il frutto di un processo storico, e solo nella storia può trovare completa giustificazione.

Qualunque sia la dottrina che si voglia seguire intorno all'origine del Comune (e, in varia misura, in luoghi diversi o nello stesso luogo, probabilmente son vere tutte) certo è che, all'inizio, il fondamento dell'obbligo di obbedire alle norme emanate dal Comune imposto a magistrati e comunisti è generalmente dedotto da un ordinamento giuridico esterno al Comune medesimo: il *consensus populi* pone la formulazione della legge, ma non è esso che pone anche l'esigenza di osservarla. Esiste una vera dualità tra fonti di produzione e fonti di validità delle norme; e il nuovo aggregato politico e giuridico, autonomo entro certi limiti riguardo alle prime, è invece eteronomo riguardo alle seconde. Nel caso delle origini vescovili e delle signorili, e più ancora in quello del mercato, la fonte della validità si può ricondurre, attraverso la mediazione di una delega o di un'investitura, all'autorità imperiale, in quello dell'origine militare all'eribanno, in quello dell'associazione giurata ai principi generali del diritto: ma, qualunque fosse la sua base remota, si deve osservare che in ogni modo, all'epoca in cui la vita cittadina prende forme comunali, il rapporto fra governanti e governati è regolato dal reciproco giuramento. Al breve dei consoli corrisponde il *sequimentum* del popolo, e a quei brevi si fanno risalire tutte le reciproche obbligazioni, nulla badando se almeno una parte dei poteri eser-

citati dal Comune gli venivano da taluna delle classi o delle persone che, avendo concorso alla sua formazione, partecipava al suo reggimento, e che li esercitava prima, mediamente o immediatamente, per investitura sovrana.

La base immediata del potere pubblico all'origine del Comune è dunque contrattuale, vale a dire squisitamente feudale: né poteva accadere diversamente, se il mondo in cui nascono le nuove autonomie è appunto quello del feudalesimo, e soprattutto se, come in alcuni casi è accertato, esse si svolgono da consorzi signorili o dall'ordinamento militare cittadino. Ma poiché il Comune non è il feudo, una diversità c'è anche riguardo alla provenienza delle norme: all'uno derivano da un superiore, che nell'investitura concede all'inferiore determinati poteri, ma con ciò stesso afferma i suoi; nell'altro fonte di produzione è l'autonomia medesima, che ricorre al giuramento di tipo feudale per affermare la validità, ma da nessun altro che da se medesima trae il contenuto delle norme legislative.

Il giuramento del rettore si amplia e via via si precisa, pur conservando la sua forma soggettiva, perché, in virtù dell'eteronomia del Comune riguardo alla validità delle leggi, è necessario che le deliberazioni del parlamento o dei consigli prendano la forma del giuramento per legare rettori e comunisti alla loro osservanza. Ma nel frattempo il mondo feudale, già avviato verso la decadenza, si va sfasciando, e a farlo sempre più precipitosamente declinano contribuiscono potentemente i suoi stessi figli, i Comuni: con lui tramontano anche le idee giuridiche che in lui si erano espresse. *Publicum e privatum*, come uscendo da un magma incomposto, si separano e si differenziano; la fonte di produzione e la fonte di validità delle norme giuridiche si vanno man mano concettualmente accostando. Il giorno in cui per la prima volta un arengo o un consiglio prese un provvedimento legislativo che non fu inserito nel breve di alcun magistrato, e fu tuttavia obbligatoriamente osservato, nacque il primo statuto e con esso la sovranità del Comune. Ciò importava anche una profonda trasformazione nella concezione dei poteri pubblici, che « ripresero il loro genuino carattere di attributi essenziali dello Stato, l'esercizio dei quali dall'imperatore, a cui il popolo ne aveva fatta delegazione, è ritornato alla sua fonte originaria, al popolo » (Brandileone).

Errerebbe tuttavia chi pensasse che tutta questa evoluzione fosse veramente presente alla coscienza di coloro medesimi nei quali si compieva: lo dimostra, fra l'altro, il successivo alternarsi che si ebbe di veri statuti e di aggiunte e riforme ai vari brevi. Errerebbe del pari, probabilmente, chi volesse attribuirle ad influenza della scuola, che in quel momento iniziava la sua meravigliosa fioritura in ogni parte d'Italia e fissava la sua radice

in Bologna: quell'influenza avrebbe dovuto, nel caso, produrre l'effetto contrario, giacché la scuola, com'è noto, non conosceva altra sovranità al di fuori di quella dell'imperatore, mentre i Comuni già nel secolo dodicesimo esercitavano senza troppi scrupoli tutti i diritti sovrani, trincerandosi tutt'al più, qualche volta, dietro la formula *salva fidelitate domini imperatoris*, che non aveva alcun effetto pratico, ma serviva egregiamente a mettere in pace la coscienza. Si tratta piuttosto, io penso, di due aspetti simultanei di quel grande rinnovamento dello spirito che si compie fra il secolo undicesimo e il dodicesimo, al quale da molti, che di quel rinnovamento colgono solo l'aspetto più appariscente, si è voluto attribuire il nome di *Rechtswiedergerbert* o rinascimento giuridico. La scuola deve, invece, aver esercitata influenza diretta proprio nel rivelare alle coscienze il rivolgimento avvenuto, non tanto attraverso il contenuto del suo insegnamento, quanto per mezzo dell'arricchimento dei concetti giuridici, anzi del chiarimento della categoria stessa della giuridicità, che a quell'insegnamento necessariamente conseguiva. I teorici cercavano una sistemazione dogmatica del fatto, e, costretti a negare la sovranità dei Comuni, s'industriavano a giustificarne i poteri tormentando i concetti di *permisso* e di *iurisdictio*; i pratici si contentavano di riconoscere l'esistenza di quei poteri, e si regolavano in conseguenza.

Tornando a Bologna, abbiamo più addietro avuto occasione di notare negli statuti del 1250-67 già oscuramente espressa una certa coscienza del rivolgimento del concetto dei poteri pubblici in quelle formulazioni imperative che talvolta interrompono la soggettività grammaticale dei brevi dei magistrati; aggiungeremo ora che, a parte la constatazione di fatto dell'esistenza di norme statutarie e della loro riunione in libri, la stessa fusione o confusione di statuti e consuetudini che abbiamo visto fatta dagli statutieri non può non presupporre l'avvenuta evoluzione del concetto dei poteri pubblici. Gli statuti potevano in certo modo concepirsi come vincolanti le sole classi giurate, e quindi come prodotti dell'autonomia di cui ciascuna associazione può fruire entro i limiti dell'ordinamento giuridico al quale è subordinata: le consuetudini hanno tutt'altro carattere, essendo vere fonti di diritto valide *erga omnes*, e la parificazione con gli statuti non le abbassa al loro livello, bensì solleva questi all'altezza di quelle. Ciò, tuttavia, non doveva essere troppo chiaro agli occhi degli statutieri, che ci appaiono piuttosto quasi inconsi strumenti di un processo che pure si svolgeva entro il loro spirito medesimo.

Quel processo ci sembra invece pienamente compiuto, e per di più presente, intero, alla coscienza del legislatore comunale, negli statuti del 1288.

Non se ne trova, naturalmente, una formulazione esplicita, ma se ne hanno prove numerose e sicure: la più convincente è l'abolizione del *sequimentum*, che nelle redazioni precedenti era certo un relitto di tempi passati, vuoto di contenuto reale, ma con la sua sola presenza conservava formalmente la bilateralità del contratto che oltre un secolo prima era la fonte della *potestas* del rettore del Comune medesimo. Molte altre ancora se ne potrebbero trovare: tale, per esempio, la sostituzione della formula *iuo... leges et iura servare... mihi et comuni Bononie hobedientibus* alla precedente *rationes et leges comunis Bononie mihi iurantibus et hobedientibus... bona fide servabo*; tale anche l'estrazione di numerose norme dal medesimo giuramento e la loro formulazione in speciali rubriche redatte imperativamente; tali ancora le formule della lettera con cui si comunica la nomina al nuovo podestà, e così via. I giuramenti dei singoli ufficiali rimangono ancora compresi nel *liber statutorum*, ma non hanno ormai altra funzione che quella di legare vieppiù i magistrati all'osservanza dei loro doveri aggiungendo all'obbligo giuridico l'obbligo di coscienza, in modo press'a poco simile a quello per cui ancor oggi soldati, impiegati, membri del governo prestano giuramento all'atto di assumere il servizio, l'ufficio, la carica.

In questo senso formale non sono dunque contestabili larghe influenze di scuola, manifeste, d'altronde, anche in alcuni particolari, forse significativi, anche se di modesta importanza. Così nel tecnicismo della terminologia, per cui ad esempio, le *res uxoris non recepte in dotem* del 1250-67 (IV, XXXIX) divengono *bona parafrenalia* nel 1288 (VII, XXXV); l'*usus* di cui gode la madre su una quota dei beni del figlio premorto nel 1250-52 si trasforma in *ususfructus* a partire dal 1259 (IV, XXXV) e tale rimane nel 1288 (VII, XXXIII) e via dicendo. Così anche la cura posta dai *presidentes* nel ricompilare di sana pianta tutti gli statuti precedenti allo scopo di dar loro forma tecnicamente corretta, anche se non sempre è raggiunto l'altro fine, quello di renderli chiaramente intelligibili; così infine la preoccupazione di completarli là dove potevano apparire manchevoli, evidente, per esempio, per il pegno di cose mobili, che era regolato dagli statuti del 1250-67 solo nel caso della costituzione *sine pacto distrahendi* (IV, XXVI), mentre nel 1288 si regola anche il pegno costituito sotto tale patto (VII, xv). E, come al solito, gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

A parte i particolari di maggiore o minor rilievo, questo genere d'influenza — si badi bene — è d'importanza grandissima, perché, se pure non tocca l'essenza dell'universale giuridico (che, secondo la dottrina dei neokantiani consisterebbe appunto nella forma) precisa tuttavia alcune determinazioni di gran momento della categoria della giuridicità (p. es., come

si è visto, la sovranità) e, da un punto di vista idealmente superiore a quello del diritto positivo, costituisce la più concreta e forse le sola concreta influenza possibile sulle realizzazioni giuridiche, necessariamente mutevoli e condizionate nella loro fenomenologia. Ma, scendendo dalla sfera concettuale a quella oggettiva, e prescindendo da ciò che abbiamo impropriamente detto forma, è possibile parlare di influenza diretta della scuola sul contenuto delle norme statutarie? Il problema è grosso, e speciale interesse può offrire per Bologna, ove un breve cerchio di mura riunisce insieme Comune e Studio, e il respiro limitato, se pure intenso, dell'uno può apparire quasi subordinato a quello, tanto più ampio e non meno intenso, dell'altro; e non può certo risolversi con una lettura affrettata degli statuti. Sarebbe inoltre necessario estendere le ricerche anche alle redazioni, ancora inedite, del 1335, del 1352, del 1357, del 1389, del 1400 (la parte relativa alla procedura, al diritto penale e al diritto privato di quella, definitiva, del 1454 è nota attraverso le edizioni antiche). Tuttavia l'esame degli statuti del secolo XIII, dal 1250 al 1288, può dare qualche punto di riferimento, se non proprio un orientamento; e, lasciando ad altri la cura di un apposito studio su tutti gli istituti regolati da norme statutarie (che solo potrà offrire conclusioni definitive) ci limiteremo a dir qualche parola su quello di essi che per avventura ci è meno ignoto, l'enfiteusi.

Apparentemente l'enfiteusi degli statuti bolognesi è a terza generazione: ha cioè quella forma che, sancita da Giustiniano (nov. 7) per l'enfiteusi ecclesiastica, si diffuse in tutta l'Italia romanica ed influi anche sulla longobarda, dando origine per es., al *contractum tertii generis* romano o alla precaria modenese. Ma in realtà essa è trasformata in perpetua per mezzo della rinnovazione, che gli statuti traggono dalla consuetudine (dove si era affermata almeno a partire dal sec. XI) per farla obbligatoria, attribuendo non solo all'enfiteuta un diritto ad ottenerla, come in altre città (p. e. a Reggio, a Modena, a Parma) ma anche al concedente un diritto a pretenderla. Non si concepisce tuttavia un rapporto enfiteutico veramente perpetuo, periodicamente confermato da semplici ricognizioni di dominio, ché anzi l'atto della rinnovazione ha importanza tanto grande da costituire ogni volta un nuovo rapporto giuridico fra proprietario ed enfiteuta, di contenuto necessariamente identico all'antico; e questo concetto non è particolare alla legislazione bolognese, ma, dove più, dove meno, appare quasi dovunque gli statuti si occupino di questa materia. A Parma, inverò, gli statuti del 1255 si limitano a ordinare: *dominus teneatur, finito libello vel precaria, renovare ipsam investituram... volente et postulante possessore* (ed. Ronchini, pag. 252) in modo simile a quanto avviene a Reggio per le

consuetudini del 1242 (ed. Cerlini, pag. 21) e del 1311 (ined., rub. XXVII), ma a Ravenna si provvede che *si quis... habuerit pactum vel emphyteosim vel libellum... et voluerit renovare, debeat renovari ab eo a quo acquisierit, vel ab heredibus aut successore, si invenitur, et non antea recurrere debeat ad maiorem dominum* (stat. sec. XIII, rub. CXIX, ed. Zoli e Bernicoli, pag. 65) e poiché con questa disposizione si mira ad assicurare il diritto del subconcedente, è evidente che dalla rinnovazione fatta ad altri che a lui qualche pregiudizio doveva pur derivare. In senso diverso o Modena nel 1327 (ed. Campori, pag. 333) le precarie sono alienabili a volontà, *eo salvo ut pensio et ius renovandi perveniat ad eum ad quem res per pactum precarii debebat*, facendo salvo, cioè, al concedente il diritto di far lui la rinnovazione; in caso poi che il concessionario di primo grado (precario) sia morto senza eredi, la rinnovazione fatta dal *dominus* al livellario (concessionario di secondo grado) rende precario questo: e anche qui è innegabile l'efficacia formale di quell'atto giuridico. A Bologna, infine, la norma è forse anche più chiara: *dicimus quod si alius quam primus verus emphyteotecarius receperit renovationem rei in emphyteusim date, liceat primo emphyteotecario advocare rem ab alio qui se renovaverit ac si renovationem recepisset, si paratus sit renovare, dum tamen veniat infra dicta tempora*. Risulta cioè evidente che, sebbene la rinnovazione fosse fatta a chi non aveva diritto di riceverla, essa conservava la sua efficacia finché il vero *primus emphyteotecarius* non facesse formalmente valere il proprio entro un certo termine: in caso contrario il rapporto d'enfiteusi continuava identico nel contenuto, ma con la mutazione di uno dei soggetti. Tutto ciò risolveva per diritto municipale la spinosa questione dell'efficacia del *pactum renovationis* nei riguardi del successore a titolo particolare dell'enfiteuta, ma consacrava anche legislativamente un'eccezione bella e buona al diritto insegnato nelle scuole.

Dicono ancora gli statuti: *quod si possidens spatium XXX annorum in solutione pensionis cessaverit, non fiat domino preiudicium nec emphyteotecarius cadat a iure suo, nec dominus ei rem auferre possit, et tunc emphyteotecarius totam solvat pensionem eiusdem in duplum temporis quo cessaverit sciens, ignorans autem in simplum*. Che è quanto dire: la mancata prestazione delle pensioni per trent'anni da parte di un qualunque possessore della terra enfiteutica, diverso dal *primus emphyteotecarius*, non comporta prescrizione del dominio né decadenza dell'enfiteusi, e nemmeno prescrizione dei canoni insoluti, ma solo una *pena dupli* se l'enfiteuta era a conoscenza dell'insolvenza del possessore. Nulla di comune, come si vede, anzi qualche

cosa di assolutamente contrario alle regole conosciute dalla dottrina così in materia d'enfiteusi come in materia di prescrizioni.

Possiamo trascurare qualche altra disposizione di minore importanza, come quella che fissa ad un mese dopo la *requisitio* il termine per l'esercizio della prelazione, quella che stabilisce il *pretium renovationis* al quarantesimo pei fondi urbani e al ventesimo pei fondi rustici, o quella che proibisce al proprietario di un terreno enfiteutico su cui sia stato elevato un edificio di chiederne la rimozione o imporre un aumento del canone, permettendogli solo di offrire al superficiario l'alternativa fra la rimozione e l'acquisto del suolo: quanto si è detto è già sufficiente per sottolineare le diversità tra la figura dell'enfiteusi quale appare negli statuti bolognesi e quella elaborata dalla dottrina medioevale che, essendo generalmente nota, non ci permetteremo richiamare alla memoria di alcuno, come tanto meno avremo l'indiscretezza o il cattivo gusto di rimandare a un nostro libretto sull'argomento.

Si potrebbe tuttavia immaginare che, essendo gli statuti di prima redazione opera di statutieri alquanto *rudes* e, per lo meno da quanto appare, ignari del diritto insegnato nelle scuole, mentre quelli del 1288 son dovuti, come si è visto, a pratici e a giuristi di professione, in questi ultimi le cose cambiassero. Qualche cambiamento c'è, infatti, ma in senso diverso da quello che tale ipotesi implicitamente postulava. Rimangono infatti immutate, salvo che nella dizione, le norme relative alla rinnovazione e all'esclusione della prescrizione: le prime, anzi, sono precisate da alcune disposizioni sulla stima della cosa enfiteutica, su cui deve essere calcolato il *pretium renovationis*: rimangono, vale a dire, i due principali punti di distacco tra l'enfiteusi bolognese e quella della scuola. Si ha, invece, un mutamento per ciò che riguarda l'età del possessore della *res emphyteutica* al quale il *dominus* può chiedere la rinnovazione, portata da diciotto a venticinque anni, in corrispondenza con una generale revisione fatta negli statuti del 1288 su tutto ciò che riguarda la maggiore età, o per lo meno lo stato di *adultus*, il cui termine oscillava in vari statuti delle redazioni precedenti dai quattordici ai venticinque, certo in funzione dell'origine lontana delle consuetudini da cui le singole norme traggono formazione; e in ciò non è possibile non riconoscere una influenza di scuola. Con questa, però, non può avere se non rapporti indiretti (del genere di quelli cui si è più sopra accennato) l'altro mutamento, per cui nel testo della rubrica si chiarisce costantemente che le sue disposizioni sono applicabili anche alle enfiteusi laiche, non solo alle ecclesiastiche, come poteva talora far supporre la dizione degli statuti del 1250-67 (*ab ecclesiis incipientes.. omnes in emphyteusim res ecclesiasticas beati Petri nostri episcopatus detinentes vel de possessionibus aliarum eccle-*

siarum loci civitatis et episcopatus Bononie etc., nel proemio) sebbene il titolo della rubrica medesima svelasse il contrario e alla fine di essa una apposita disposizione si desse la pena di avvertire: *haec omnia non solum in emphyteosim rerum ecclesiarum et religiosorum locorum, verum etiam in privatorum et etiam inter privatas personas servari laudamus*. Probabilmente, in origine, lo statuto riguardava effettivamente le sole enfiteusi ecclesiastiche, lasciando fuori quelle laiche, non perché non ne esistessero, ma perché i soggetti erano nobili del contado e rustici, sui quali il Comune non aveva ancora estesa la sua giurisdizione: il carattere di interpolazione successiva non è evidente solo in questa norma posta alla fine dello statuto, ma nel suo titolo stesso, *De emphyteosis ecclesiarum et aliarum personarum contractus* dove l'ultima parte appare evidentemente aggiunta più tardi.

Un terzo mutamento si ricollega in certo modo col precedente così nell'oggetto come nel proseguimento di un medesimo intento politico e giurisdizionale, e consiste quasi solo in una semplice trasposizione.

La disposizione finale or ora citata continuava nel 1250-67: *servari laudamus et in hiis emphyteoticis habere locum dicimus pro quibus nuda pensio solveretur: nudam autem pensionem dicimus que tantum consistit in pecunia numerata, non in obsequio persone nec enxeniorum vel hospitorum prestatione nec in aliquo servitio*: rimanevano cioè escluse quelle enfiteusi alle quali era connesso qualche carattere feudale. Nel 1288 queste parole non si trovano più alla fine della rubrica, ma nel corpo di essa, come appendice immediata all'obbligo della rinnovazione e alle norme sulla stima, e questa semplice trasposizione è sufficiente per riferirla non più al complesso ma ad una sola parte dello statuto. Di più esse suonano ora: *et hoc locum habeat ubi pensio debet solvi in pecunia vel in obsequiis personarum vel enseniorum vel hospitorum prestatione vel aliorum serviciorum*, cioè in senso tutt'affatto opposto a quello di prima. Se non andiamo errati, anche qui si deve perciò vedere un'eco della progressiva estensione della giurisdizione del Comune a tutti i rapporti giuridici che si annodano nella città e nel contado, e probabilmente anche della legislazione antimagnatizia di cui gli statuti del 1288 sono così fortemente impregnati: nulla, certo, che possa aver riferimento con la scuola.

Potremo completare l'esame interrogando rapidamente anche gli statuti successivi: troveremo una sempre maggior determinazione delle particolarità dell'istituto e un sempre più ampio regolamento della casistica; vedremo costantemente aggiunto, a partire dal 1352, l'aggettivo *perpetua* al sostantivo *emphyteusis*; vedremo altresì che, a partire dal 1352, gli statuti non regolano più se non le enfiteusi laiche, escludendo le ecclesiastiche, certo in conseguenza dell'accoglimento delle norme canoniche sul pri-

vilegio di foro, reso necessario dall'alto dominio ormai riconosciuto alla Chiesa su Bologna, e così via. Due però saranno le nuove norme che fra tutte dovremo riconoscere importanti, ed ambedue contrarie agli insegnamenti della dottrina. La prima si riferisce alla soluzione legislativa di un'altra questione spinosa, quella della dazione in soluto dell'enfiteusi, che la scuola (e per essa, da ultimo, Giasone) aveva finito per ammettere anche *irrequisito domino* purché fossero fatti salvi il dominio diretto e la prestazione delle pensioni, mentre gli statuti, dal 1376 in poi, concedono al proprietario un diritto di prelazione o, secondo i casi, anche di retratto, da esercitarsi entro un mese *a die scientiae*; la seconda, ancor più recisamente, esclude in ogni caso la prescrizione dei canoni e del dominio nonché la decadenza dell'enfiteusi anche per mora ultratrentennale; e per far ciò si serve di lievi mutamenti nella dizione degli statuti precedenti a quelli del 1454. Infine sarà anche da segnalare un'ultima novità, che deve essere messa in relazione con lo svolgimento della pratica giuridica e della prassi notarile dalla fine del secolo XIII in poi. È noto che la dottrina riconobbe, sulla base di un voluto fraintendimento del fr. 3 D. 6, 3 e del fr. 1 § 3 D. 43, 18, l'esistenza di un diritto reale, anzi della divisione del dominio anche nelle locazioni *ad non modicum tempus*, le quali venivano così ad acquistare qualche punto di contatto con l'enfiteusi: or bene, allorché nel corso del secolo XIII l'enfiteusi vera e propria, almeno nel suo tipo bolognese, romagnolo ed emiliano (che richiedeva un prezzo d'acquisto congruo, se non forse *iustum*, mentre d'altra parte attribuiva al canone la sola funzione ricognitiva del dominio, negandogli qualsiasi valore economico) apparve non più corrispondente alle mutate condizioni dell'economia agricola, proprio da quel fondamento dottrinale dovè partire la pratica per elaborare un nuovo tipo di contratto agrario, che subì probabilmente l'influenza del livello romagnolo e di quello toscano.

Il primo esempio se ne ha in una carta del 1294, ma chiunque può averne saggio nel documento del 1295 pubblicato in *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. II, pag. 48: si tratta di una locazione ventinovenale da rinnovarsi alla scadenza *secundum usum et consuetudinem civitatis Bononie* (così la carta) quindi in effetto perpetua, e per di più attribuite un diritto reale disponibile ed alienabile, subordinatamente all'esercizio di una prelazione bilaterale, cioè accordata tanto al locatore per l'acquisto dell'utile quanto al locatario per l'acquisto del dominio. È chiaro che, nonostante la cura posta dai notai per parlar sempre di locatore e locazione, mai di *dominus* e di enfiteusi, un simile contratto doveva essere assai difficilmente classificabile, e ciò aveva importanza pratica soprattutto nel caso di mancata percezione dei frutti per causa di forza maggiore. Non è difficile immagi-

nare che le contestazioni giudiziarie dovessero divenire frequenti, dando probabilmente occasione anche a sentenze discordi, sicché gli statuti del 1454 s'imposero la formulazione di un criterio discriminativo, che fu ravvisato nell'entità della pensione: se questa superava il venticinquesimo del valore della cosa, il contratto era locazione, se non lo superava, enfiteusi. Non si deve accusare di empirismo questo criterio, come a tutta prima verrebbe fatto, perché esso si collega a un concetto dell'enfiteusi che noi abbiamo cercato altrove di illustrare, secondo cui la costituzione può essere fatta così *ex causa emptionis* come *ex causa locationis*, e soprattutto si connette coi caratteri peculiari della vera enfiteusi bolognese, che ha sempre a suo fondamento una causa di vendita. Non sarebbe impossibile nemmeno trovare qualche addentellato fra questa soluzione e la dottrina, per es. attraverso l'opinione di Bartolo, in l. 1 C. *de iure emph.*, che voleva liberare l'enfiteuta dall'obbligo del canone quando della cosa non restasse tanto da permetterne il pagamento, e più tardi attraverso quella del Claro, *Rec. Sent. lib. IV, § Emphit.*, q. VIII, che equitativamente proponeva di accordare la remissione quando la pensione corrispondesse o quasi ai frutti e fosse costituita *ad ratam bonorum*; ma sono voci isolate, e l'opinione della Glossa, divenuta poi comune, non faceva discriminazioni e non ammetteva remissione che in caso di *damnum totius rei*, qualunque fosse l'ammontare del canone e la causa dell'enfiteusi.

In conclusione dunque lo svolgimento storico della rubrica sull'enfiteusi dal sec. XIII alla sua sistemazione definitiva nel XV ci pare escludere qualunque influenza contenutistica diretta della scuola e sembra accennare piuttosto a un'elaborazione continua della pratica, ai cui bisogni si sarebbe piegata via via la legislazione statutaria, non diversamente, se pur meno tumultuosamente, di quanto avveniva di regola nei secoli XII e XIII. Certo questo è un risultato parziale, che non è lecito estendere ad altri istituti senza apposite speciali ricerche: tuttavia ci riesce difficile non rimanere alquanto impressionati nel ritrovare confermate ancora nel 1454 (e quindi anche nei secoli seguenti) le eccezioni più significative al diritto insegnato nelle scuole, come, per es., la limitazione della legittima e della riserva per le figlie femmine concorrenti con i maschi alla sola dote (ediz. Sacco, vol. I, pag. 253 e segg.) o, sempre in tema di successioni, la preferenza (giungente fino all'esclusione) accordata alla linea ascendente e persino alla collaterale maschile sulla discendenza femminile (Sacco, I, 259) o, ancora, la conservazione di metà dei lucri dotali al marito anche dopo la morte senza figli della moglie (Sacco, I, 267) e basterebbe una lettura attenta degli statuti per allungare l'elenco di queste eccezioni, che si sogliono in genere constatare, non spiegare, affermando essere gli statuti municipali

ius particulare e quindi contener solo quanto nel diritto cittadino vi è di contrario al *ius generale*. Vero è che talvolta si hanno tracce indubbe di modificazioni delle norme più antiche nel senso di accostarle sempre più a quelle del diritto insegnato nelle scuole, come accade, per es., per uno statuto, che troviamo per la prima volta nel 1260 (Frati, I, 418), per cui tutti i lucri dei figli *in potestate*, eccettuati solamente quelli derivanti da successione o da legato e quelli dotali, dovevano essere messi in comune dai fratelli dopo la morte del *pater familias*, il quale durante la vita ne godeva l'usufrutto. Questo statuto, d'origine certo non scolastica e nemmeno romana, è quasi vuotato d'ogni contenuto nella redazione del 1454, nella quale è eccettuato dal conferimento alla comunione anche ciò che i figli *quaesiverint... ex industria certa vel presumpta*, cioè tutto il peculio avventizio, e dall'usufrutto del *pater familias*, prima generale (*in omnibus acquisitis a filiis in sua potestate constitutis*) è escluso il peculio castrense e quasi castrense *et aliis exceptuatis a iure*. Analogo processo è stato riconosciuto dal Torelli anche in altri casi, p. e. in quello dell'emancipazione forzata del figlio *si male utatur pater substantia sua*, ove nel 1252 all'emancipato spetta la legittima *pleno iure* (Frati, I, 416) mentre nel 1454 non deve avere se non i *bona ipsius filii*: ma così qui come altrove, l'innegabile influenza della scuola è certo posteriore alla fine del secolo XIII, poiché gli statuti del 1288 non fanno che ripetere, riguardo al contenuto, le disposizioni dei precedenti; e inoltre, nella maggioranza dei casi, tali influenze sono, direi quasi, marginali: infatti, per fare un esempio, che il *praemium* dell'emancipazione forzata dal padre cattivo amministratore consista nella legittima o semplicemente nei *bona filii* è certo distinzione di molto rilievo, ma lo svolgimento da esso subito non tocca l'essenziale, cioè l'esistenza di questa specie d'emancipazione, che se è abbastanza diffusa nella legislazione statutaria (esempi in Pertile, III, 384, nota 51 e in altri statuti da lui non citati, p. e. Faenza, III, 52, ed. Rossini, pag. 129) non mi sembra tuttavia rientri in alcuno dei casi conosciuti dalla dottrina ed elencati nella glossa *paene* al § 10 I. 4, 12.

Come primo orientamento, dunque, e facendo naturalmente salvi i risultati delle future necessarie ricerche, sembrerebbe potersi asserire che le influenze della dottrina giuridica sul contenuto degli statuti bolognesi non rivestano grande importanza e si svolgano in epoca relativamente tarda, mentre quelle sulla forma delle norme e sulla giuridicità di esse, astrazione fatta dal loro contenuto, sono indubbiamente d'importanza capitale e, già sensibilissime nelle prime redazioni, si trovano interamente svolte in quella del 1288.

GIORGIO CENCETTI